



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Comunicato Ufficiale N.15/TFT del 5/12/2024

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 2/12/2024
ha adottato le seguenti:

DELIBERE

Fasc.021

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. Devincenziis.

Prot. 11014/15 pfi 24-25/PM/rn (terza categoria- na)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1.- la sig.ra **Lucia Porciello**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Napoli: a. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Napoli, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Umberto D'Inverno nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Cantera Napoli alla gara Cantera Napoli – Athletic Panza del 6.1.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l' idoneità alla stessa;

b. della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Napoli, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Christian Massa nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Cantera Napoli quantomeno in occasione della gara Cantera Napoli – Athletic Panza del 6.1.2024, valevole per il campionato di Terza Categoria;

2.- il sig. **Christian Massa**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Cantera Napoli:

a. della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Cantera Napoli – Athletic Panza del 6.1.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Cantera Napoli nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Umberto D'Inverno, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b. della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Cantera Napoli – Athletic Panza del 6.1.2024 valevole per il

campionato di Terza Categoria, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Cantera Napoli pur non essendo tesserato per tale società;

3.- il sig. **Umberto D'Inverno**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Cantera Napoli: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Cantera Napoli, alla gara Cantera Napoli – Athletic Panza del 6.1.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4. la società **A.S.D. Cantera Napoli** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Lucia Porciello, Christian Massa ed Umberto D'Inverno, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Umberto D'Inverno, tre (3) giornate di squalifica; il sig.ra Lucia Porciello, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Christian Massa, all'epoca dei fatti persona non tesserata che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi tre di inibizione; per la società A.S.D. Cantera Napoli la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Umberto D'Inverno, tre (3) giornate di squalifica; il sig.ra Lucia Porciello, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Christian Massa, all'epoca dei fatti persona non tesserata che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi tre di inibizione; per la società A.S.D. Cantera Napoli la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 2.12.2024

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.022

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. Devincenziis.

Prot. 11163/27 pfi 24-25/PM/ag (coppa under 14)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Giorgio Alfiero**, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Pompei: - della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Pompei, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Lorenzo Zampognaro, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società F.C. Pompei alla gara F.C. Pompei – Sporting Pianura del 4.2.2024, valevole per il girone A della Coppa Regionale Under 14; nonché ancora per avere

consentito, e comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l' idoneità alla stessa;

il sig. **Lorenzo Zampognaro**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società F.C. Pompei: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società F.C. Pompei, alla gara F.C. Pompei – Sporting Pianura del 4.2.2024 valevole per il girone A della Coppa Regionale Under 14, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

la società **F.C. Pompei** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giorgio Alfiero, Carmine Vitiello e Lorenzo Zampognaro, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Lorenzo Zampognaro, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Giorgio Alfiero, all'epoca dei fatti amministratore unico per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società F.C. Pompei la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda.

Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Per la società e per il sig. Alfiero Giorgio, è presente l'avvocato in rappresentanza, che chiede rideterminazione delle sanzioni, poiché nel deferimento nella CCI non si parla di recidiva e comunque la stessa non è specifica. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Lorenzo Zampognaro, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Giorgio Alfiero, all'epoca dei fatti amministratore unico per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società F.C. Pompei la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 nel campionato di competenza ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 2.12.2024

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.023

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. Devinentiis.

Prot. 11164/28 pfi 24-25/PM/ag (campionato under 16)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Giorgio Alfiero**, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Pompei: - della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Pompei, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Lorenzo Sicignano, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società F.C. Pompei alla gara F.C. Pompei – Paratina Academy del 3.12.2023, valevole per il girone I del Campionato Regionale Under 16; nonché ancora per avere

consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l' idoneità alla stessa;

il sig. **Lorenzo Sicignano**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società F.C. Pompei:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società F.C. Pompei alla gara F.C. Pompei – Paratina Academy del 3.12.2023, valevole per il girone I del campionato Regionale Under 16, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

la società **F.C. Pompei** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giorgio Alfiero, Vincenzo Manfredini e Lorenzo Sicignano, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Lorenzo Sicignano, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Giorgio Alfiero, all'epoca dei fatti amministratore unico per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società F.C. Pompei la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 nel campionato di competenza ed € 300,00 di ammenda. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Per la società e per il sig. Alfiero Giorgio, è presente l'avvocato in rappresentanza, che chiede rideterminazione delle sanzioni, poiché nel deferimento nella CCI non si parla di recidiva e comunque la stessa non è specifica. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: ritiene di applicare il calciatore Lorenzo Sicignano, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Giorgio Alfiero, all'epoca dei fatti amministratore unico per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società F.C. Pompei la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 nel campionato di competenza ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 2.12.2024

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.024

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. Devinentiis.

Prot. 11175/29 pfi 24-25/PM/ag (under 15- na)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Ruocco Liberato**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società F.C. Pompei: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Club Napoli – F.C. Pompei del 27.1.2024 valevole per il girone H del campionato Under 15 Provinciale, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società F.C. Pompei, attestando in maniera non veridica il tesseramento del calciatore sig. Francesco Sicignano; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto

previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara Club Napoli – F.C. Pompei del 27.1.2024 valevole per il girone H del Campionato Under 15 Provinciale, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società F.C. Pompei pur non essendo tesserato per tale società;

il sig. **Francesco Sicignano**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società F.C. Pompei: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società F.C. Pompei, alla gara Club Napoli - F.C. Pompei del 27.1.2024 valevole per il girone H del campionato Under 15 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte(ad esclusione del calciatore Francesco Sicignano, che concordava patteggiamento ex art.127 CGS) e richiedeva per: il sig. Ruocco Liberato, all'epoca dei fatti persona non tesserata che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione;

Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il sig. Ruocco Liberato, all'epoca dei fatti persona non tesserata che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi due di inibizione; ed a seguito di patteggiamento per il calciatore Francesco Sicignano, una (1) giornata di squalifica;

Così deciso in Napoli, in data 2.12.2024

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.025

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. Devincenziis.

Prot. 11195/18 pfi 24-25/PM/rn (calcio a 5 serie D)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1.- il sig. **Davide Fiorentino**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Givova Pagani: a. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Givova Pagani, omesso di provvedere al tesseramento dei calciatori sigg.ri Carmine Cicalese, Alberto Cuoco, Giovanni Iovine e Christian Laierno nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Givova Pagani alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Calcio a 5 di serie D e precisamente: il calciatore sig. Carmine Cicalese alle gare Torretta – Givova Pagani del 10.2.2024 e Givova Pagani – Real Agerola Futsal del 24.2.2024, il calciatore sig. Alberto Cuoco alla gara Givova Pagani – Real Agerola Futsal del 24.2.2024, il calciatore sig. Giovanni Iovine alla gara Real Agerola Futsal - Givova Pagani del 26.11.2023, il calciatore sig. Christian Laerno alle gare Real Agerola Futsal - Givova Pagani del 26.11.2023 e Torretta – Givova Pagani del 10.2.2024, nonché alla gara Givova Pagani – Sporting Stabia del 15.10.2023, valevole per la Coppa Campania di serie D; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di

svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l' idoneità alla stessa; b. della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Givova Pagani, omesso di provvedere al tesseramento dei sigg.ri Antonio Rescigno e Sabato Napoletano nonché per avere consentito, e comunque non impedito, agli stessi di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Givova Pagani quantomeno in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Calcio a 5 di serie D e precisamente: il sig. Antonio Rescigno in occasione degli incontri Torretta – Givova Pagani del 10.2.2024 e Givova Pagani – Real Agerola Futsal del 24.2.2024, nonché dell'incontro Givova Pagani – Sporting Stabia del 15.10.2023 valevole per la Coppa Campania di serie D; il sig. Sabato Napoletano in occasione dell'incontro Real Agerola Futsal - Givova Pagani del 26.11.2023;

2.- il sig. **Antonio Rescigno**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Givova Pagani: a. della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Givova Pagani nelle quali sono indicati i nominativi dei seguenti calciatori, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento degli stessi, in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Calcio a 5 di serie D e precisamente: del calciatore sig. Carmine Cicalese per le gare Torretta – Givova Pagani del 10.2.2024 e Givova Pagani – Real Agerola Futsal del 24.2.2024; del calciatore sig. Alberto Cuoco per la gara Givova Pagani – Real Agerola Futsal del 24.2.2024; del calciatore sig. Christian Laerno per la gara Torretta – Givova Pagani del 10.2.2024, nonché per la gara Givova Pagani – Sporting Stabia del 15.10.2023 valevole per la Coppa Campania di serie D; b. della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare Torretta – Givova Pagani del 10.2.2024 e Givova Pagani – Real Agerola Futsal del 24.2.2024, valevoli per il campionato di Calcio a 5 di serie D, nonché della gara Givova Pagani – Sporting Stabia del 15.10.2023 valevole per la Coppa Campania di serie D, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Givova Pagani pur non essendo tesserato per tale società;

3.- il sig. **Sabato Napoletano**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Givova Pagani: a. della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Real Agerola Futsal - Givova Pagani del 26.11.2023 valevole per il campionato di Calcio a 5 di serie D, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Givova Pagani nella quale è indicato il nominativo dei calciatori Giovanni Iovine e Christian Laierno, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento degli stessi; b. della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Real Agerola Futsal - Givova Pagani del 26.11.2023 valevole per il campionato di Calcio a 5 di serie D, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Givova Pagani pur non essendo tesserato per tale società;

4.- il sig. **Carmine Cicalese**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Givova Pagani: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Givova Pagani, alle gare Torretta – Givova Pagani del 10.2.2024 e Givova Pagani – Real Agerola Futsal del 24.2.2024, tutte valevoli per il campionato di calcio a 5 di serie D, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

5.- il sig. **Alberto Cuoco**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Givova Pagani: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Givova Pagani, alla gara Givova Pagani – Real Agerola Futsal del 24.2.2024 valevole per il campionato

di Calcio a 5 di serie D, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

6.- il sig. **Giovanni Iovine**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Givova Pagani: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Givova Pagani, alla gara Real Agerola Futsal - Givova Pagani del 26.11.2023 valevole per il campionato di Calcio a 5 di serie D, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

7.- il sig. **Christian Laierno**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Givova Pagani: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Givova Pagani, alle gare Real Agerola Futsal - Givova Pagani del 26.11.2023 e Torretta – Givova Pagani del 10.2.2024, valevoli per il campionato di calcio a 5 di serie D, nonché alla gara Givova Pagani – Sporting Stabia del 15.10.2023 valevole per la Coppa Campania di serie D, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

8. la società **A.S.D. Givoca Pagani** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Davide Fiorentino, Antonio Rescigno, Sabato Napolitano, Carmine Cicalese, Alberto Cuoco, Giovanni Iovine e Christian Laierno, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Carmine Cicalese, quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Alberto Cuoco, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Giovanni Iovine, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Christian Laierno, cinque (5) giornate di squalifica; il sig. Antonio Rescigno, all'epoca dei fatti persona non tesserata che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; il sig. Sabato Napolitano, all'epoca dei fatti persona non tesserata che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Davide Fiorentino, all'epoca dei fatti Presidente la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per la società A.S.D. Givova Pagani la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Carmine Cicalese, quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Alberto Cuoco, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Giovanni Iovine, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Christian Laierno, cinque (5) giornate di squalifica; il sig. Antonio Rescigno, all'epoca dei fatti persona non tesserata che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; il sig. Sabato Napolitano, all'epoca dei fatti persona non tesserata che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Davide Fiorentino, all'epoca dei fatti Presidente la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per la società A.S.D. Givova Pagani la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 800,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 2.12.2024

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email - amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, li 5 DICEMBRE 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**